



PROVINCIA DI CHIETI

DISCIPLINARE TECNICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.154 del 17/02/2012



ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Disciplinare Tecnico disciplina il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada.

La materia è regolamentata dalle seguenti norme:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
- LR n. 18 del 19 novembre 2003 con cui la Regione Abruzzo ha trasferito le proprie funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di competizioni sportive su strada alle Province.

Altri riferimenti utili:

- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/26784/116/1
- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/55805/116/1
- Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 novembre 2002 "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada"
- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/1/43369/116/1/1
- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/1/43384/116/1

Il Presente Disciplinare Tecnico si applica esclusivamente alle competizioni sportive su strada che interessino più comuni della Provincia di Chieti;

ART. 2 ISTANZA

Le istanze, per lo svolgimento della gare su strada, dovranno essere prodotte esclusivamente sul modello a tal fine predisposto dalla Provincia di Chieti e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, corredate dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di identità (in corso di validità) del presidente della società sportiva sottoscrittore dell'istanza
- la tabella di marcia dettagliata nella quale sia indicato l'ora di partenza e di arrivo della manifestazione, le località di partenza e di arrivo e l'elenco dei comuni interessati;

- il programma della manifestazione ivi incluso il numero dei partecipanti
- il regolamento di gara approvato dalla Federazione Ciclistica o Ente di Promozione Sportiva
- rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara con relativa planimetria leggibile e in adeguata scala tale da poter individuare con facilità il territorio interessato dalla competizione. La planimetria deve riportare ed evidenziare i confini dei Comuni interessati
- elenco nominativo del personale abilitato che effettuerà la Scorta Tecnica, che in ogni caso non potrà essere in numero inferiore a 3 (tre) unità, con indicazione, per ognuno, del provvedimento abilitativo;
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.) a copertura di eventuali danni arrecati a persone e alle strade e loro pertinenze
- dichiarazione di aver operato un sopralluogo lungo le strade interessate dalla manifestazione e di aver accertato che le stesse sono in condizioni di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione
- attestazione del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) per spese di istruttoria

Per le gare motoristiche la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata dalla seguente:

- il programma della manifestazione con indicazione della velocità media e massima
- il Regolamento di gara approvato dalla CSAI per gli autoveicoli, e dalla FMI per i motoveicoli
- il Nulla-osta delle Federazioni di appartenenza nel caso in cui la competizione non rientri nel programma annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Nulla-Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione (solo per le competizioni non inserite nel programma annuale o che successivamente abbiano subito una variazione di percorso)

Le istanze devono pervenire alla Provincia di Chieti obbligatoriamente almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

Le istanze devono essere recapitate, preferibilmente, in formato digitale via mail ordinaria o P.E.C. all'indirizzo riportato nella domanda o anche sul sito ed in mancanza di questa in formato cartaceo per posta ordinaria.

Al momento del ritiro dell'autorizzazione gli interessati dovranno produrre idonea marca da bollo da apporre sull'autorizzazione stessa.

Le istanze inviate con modalità diverse da quelle descritte nel presente Disciplinare Tecnico o non contenenti le dichiarazioni, le informazioni o i documenti richiesti non verranno istruite.

ART.3

CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI

Entro il 15 novembre di ogni anno tutti gli Enti di promozione sportiva devono trasmettere alla Provincia il calendario delle competizioni atletiche e ciclistiche programmate per l'anno seguente.

Questo al fine di pianificare le manifestazioni e assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa favorendone lo svolgimento imparziale.

Le istanze relative a manifestazioni sportive che non siano state comunicate dall'Ente di Promozione Sportiva alla Provincia di Chieti entro la data del 15 novembre di ogni anno, non verranno istruite.

ART. 4

SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Gli organizzatori delle gare sportive sono tenuti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, degli spettatori e degli utenti della strada attraverso un servizio d'ordine costituito da apposita scorta tecnica che deve essere composta da un numero di persone, abilitato ai sensi del DM 27.11.2002, adeguatamente formato e abbigliato, pari a 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) partecipanti/iscritti alla competizione. In ogni caso tale scorta tecnica dovrà essere formata da un numero minimo non inferiore a 3 (tre) unità.

Inoltre l'organizzazione al fine di evitare incidenti agli incroci con altre strade deve provvedere a fornire un adeguato numero di personale ASA specializzato .

La Provincia si riserva di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un numero maggiore di personale cui al presente articolo, ove ragioni di sicurezza lo richiedano.

ART. 5

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI

Gli organizzatori delle competizioni rispondono in modo diretto ed in solido con la compagnia assicuratrice dei danni subiti dai concorrenti e/o dagli spettatori durante o a causa dello svolgimento della manifestazione stessa, sia nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, dagli organi tecnici o dai regolamenti sportivi, sia nel caso che non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni autorizzanti.

Gli organizzatori della competizione rispondono inoltre dei danni, subiti dalle strutture pubbliche e dalle proprietà private, occorsi nell'ambito della manifestazione sportiva o delle fasi preparatorie.

ART. 6

AVVERTENZE

Non verranno istruite le istanze che:

- Siano pervenute meno di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
- Siano prive di una o più delle dichiarazioni prescritte;
- Siano prive di uno o più dei documenti da allegare;
- Siano privi di sottoscrizione;
- Siano state redatte non utilizzando il facsimile predisposto dalla Provincia di Chieti;
- Riguardino manifestazioni che si debbano svolgere nei periodi interdetti dalla Questura di Chieti per motivi di pubblica sicurezza.

Ove nel corso della manifestazione regolarmente autorizzata non siano state rispettate le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico o nell'atto autorizzativo, il soggetto organizzatore della manifestazione non verrà autorizzato per almeno due anni all'organizzazione di ulteriori manifestazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Umberto Peca

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Carlo Cristini